



TIROCINI ENAC-UNIVERSITA' ITALIANE

Convenzione Università Italiane-Fondazione CRUI

L'Università degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere n. 8, Verona, P. IVA 01541040232 - d'ora in avanti denominata "Università" - rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano, il 14/03/1953

e

la Fondazione CRUI per le Università Italiane, P.zza Rondanini, 48, Roma, codice fiscale 97240790580 - d'ora in avanti denominata "Fondazione CRUI" rappresentata dal Presidente, Prof. Angelo Riccaboni, nato a La Spezia (SP), il 24/07/1959

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, (così come convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99) contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTE le linee-guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;

RILEVATO che le linee-guida del 24 gennaio 2013 sono operative e vincolanti unicamente nelle Regioni che le hanno formalmente recepite;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, trova applicazione in via meramente residuale e solo nelle Regioni prive di una specifica disciplina;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del Lazio n.199 del 18 luglio 2013, che ha dato attuazione all'Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art.1, c.34, legge 28 giugno 2012, n.92, in ordine alla regolamentazione dei tirocini;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI rappresenta le Università italiane, ne coordina le attività e ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle Università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità offerta dall'ENAC a studenti e laureati di vecchio e nuovo ordinamento particolarmente meritevoli di effettuare periodi di tirocinio presso le proprie sedi;

CONSIDERATO che il 23 luglio 2015 la Fondazione CRUI ha sottoscritto, nell'interesse delle Università italiane, una Convenzione con l'ENAC per la realizzazione del programma di tirocini curriculari ed extracurriculari presso le proprie sedi;

CONSIDERATO che l'Università è interessata all'attività che può essere sviluppata dalla Fondazione CRUI per la realizzazione di tirocini;

CONSIDERATO che l'Università e la Fondazione CRUI ritengono opportuno e conveniente regolamentare i propri rapporti in materia.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione del "Programma di tirocinio ENAC-Università Italiane", di cui all'allegato 1 e di seguito denominato "Programma". L'obiettivo del Programma è avviare studenti e laureati di vecchio e nuovo ordinamento, iscritti alle Università aderenti alla CRUI, a tirocini formativi e di orientamento sia di tipo curriculare che di tipo extracurriculare che l'ENAC offrirà presso le proprie sedi. Il Programma è riservato a studenti e laureati di I livello e a studenti e laureati di laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico e di vecchio ordinamento particolarmente meritevoli e potenzialmente interessati ad intraprendere una carriera nell'ambito di un contesto organizzativo.

Art. 3

I tirocini realizzati nell'ambito del presente Programma hanno come principale obiettivo l'acquisizione da parte del tirocinante di una conoscenza diretta e concreta del mondo del lavoro, nell'ambito dell'attività svolta dall'ENAC, anche al fine di integrare il percorso formativo universitario dello studente o di orientare le scelte professionali dei neolaureati.

Art. 4

Il tirocinio non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati del tirocinio o in ordine alle spese ed agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante.

Art.4 bis

Ai sensi degli articoli 2 e 13 della Delibera n. 199 del 18.7.2013 della Regione Lazio in relazione ai soli tirocini extracurriculari verrà corrisposta al tirocinante una indennità di importo lordo mensile minimo di € 400,00 (quattrocento).

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70%, su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%.

L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art.50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.

Art. 4 ter

L'ENAC, compatibilmente con le disponibilità nei relativi capitoli di bilancio, potrà riconoscere per i tirocini curriculari un rimborso spese - sotto forma di borsa di studio pari a un importo lordo mensile minimo di € 300,00 (trecento) - da erogare in un'unica soluzione al termine del tirocinio.

Tale rimborso spese, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione (Legge 99/2013) all'art. 2 del D.L. 28.6.2013, n. 76, costituisce cofinanziamento nel caso in cui l'Università corrisponda allo studente l'importo previsto a valere sul fondo di cui al comma 13 dell'art. 1 dello stesso D.L. 76/2013.

Art. 5

1. Per realizzare il Programma, l'ENAC con la presente convenzione, affida alla Fondazione CRUI il coordinamento delle Università italiane aderenti alla CRUI che intendono partecipare al Programma stesso. La Fondazione CRUI potrà avvalersi di strutture esterne per la gestione del Programma.
2. La Fondazione CRUI diffonde le informazioni sul Programma alle Università partecipanti mediante il proprio sito web e predispone l'applicativo web per la gestione del programma e la raccolta delle candidature.
3. La Fondazione CRUI si impegna a raccogliere le liste dei candidati preselezionati dalle Università in base ai requisiti di cui al punto 7 del Programma e da queste stesse fornite alla Fondazione CRUI insieme alla documentazione prescritta dal punto 6 del Programma.

Art. 6

1. Le Università che intendono partecipare al Programma sottoscrivono la presente convenzione con la Fondazione CRUI.
2. Le Università cureranno la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio. La preselezione avverrà attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti citati al punto 7 del Programma (All. 1) e specificati in ogni singolo bando. L'Università accerta, con le modalità previste dalla legislazione vigente, l'effettiva veridicità della domanda dall'interessato.
3. La preselezione da parte dell'Università, realizzata sull'applicativo predisposto dalla Fondazione CRUI di cui all'articolo 5, comma 2, sarà completata entro il termine previsto dal bando di cui all'articolo 7 e riguarderà le domande per le quali sussistono i requisiti, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificato dei singoli candidati, comprovanti il possesso dei requisiti.
4. L'Università redige il progetto formativo di ogni tirocinante, in coerenza con il piano di studi e secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.
5. L'Università provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile dei tirocinanti secondo quanto stabilito dal punto 9 del Programma.

Art. 7

1. Sulla base delle informazioni ricevute dall'ENAC e dalle Università, la Fondazione CRUI pubblica nel proprio sito web un bando con le offerte di tirocinio.
2. Il bando indica:
 - a) il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
 - b) le sedi ed i relativi posti disponibili per il tirocinio;
 - c) i requisiti richiesti per la partecipazione al programma;
 - d) l'ammontare del rimborso spese;
 - e) ogni altra informazione ritenuta utile dalle parti.
3. Per partecipare al Programma lo studente presenta domanda in modalità telematica alla Fondazione CRUI, attraverso l'applicativo di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 8

La selezione definitiva di studenti e laureati di vecchio e nuovo ordinamento da avviare ai tirocini viene effettuata da una Commissione congiunta ENAC-Fondazione CRUI in apposite riunioni periodiche, con le procedure e i criteri di cui al punto 8 del Programma.

Art. 9

Ciascun tirocinio è formalizzato per mezzo di un Progetto formativo – d'ora in avanti denominato Progetto – sottoscritto dall'interessato, dal funzionario delegato dell'Università di appartenenza in qualità di tutore amministrativo e dal tutore in loco. Laddove previsto dai regolamenti interni di ateneo, nel caso di studenti di primo livello, studenti di laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico o di vecchio ordinamento, il Progetto dovrà essere sottoscritto anche dal responsabile del corso di studio di appartenenza dello studente. Laddove previsto, il Progetto dovrà prevedere anche i crediti formativi universitari corrispondenti e dovrà essere controfirmato per accettazione dal tutore della sede presso cui si svolge il tirocinio. Esso dovrà riportare, oltre all'anagrafica dei soggetti coinvolti, tutte le modalità di svolgimento del tirocinio e, in particolare, contenuto, finalità, sede e durata del tirocinio, nonché i dettagli delle coperture assicurative.

Il Progetto conterrà inoltre gli impegni che il tirocinante dovrà rispettare durante lo svolgimento del tirocinio:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e/o di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la prescritta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite;
- attenersi alle norme di comportamento in vigore sul luogo di lavoro e rispettare le leggi e gli usi locali.

Il tutore amministrativo è responsabile altresì di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tirocini.

Art. 10

1. L'attività di formazione e/o di orientamento del tirocinante sarà seguita e controllata dal tutor in loco, che è responsabile dell'attuazione del progetto; il tirocinante si rivolgerà al tutore che risponderà per la parte organizzativa e formativa del tirocinio.
2. Il tutor in loco, per i tirocini formativi e di orientamento extracurricolari, oltre ad avere adeguate esperienze e competenze professionali, non potrà seguire più di tre tirocinanti contemporaneamente. Egli dovrà segnalare tempestivamente al tutor amministrativo presso l'Università interessata ogni spostamento e/o incidente occorso al tirocinante durante il tirocinio, compresi i viaggi di trasferimento nell'ambito delle attività oggetto di tirocinio, trasmettendo la necessaria documentazione per conoscenza anche all'ENAC.
3. Il tutor in loco compilerà altresì la scheda finale di valutazione del tirocinante, secondo il modello allegato al Programma (All. 2).

Art. 11

L'ENAC, al termine del tirocinio, rilascia al tirocinante un'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite durante il tirocinio curriculare effettuato.

L'attestazione dei risultati di cui sopra, in caso di tirocini formativi e di orientamento extracurricolari, sarà rilasciata dall'Università e la relativa esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, c. 1, lettera i), del d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 12

1. La Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione ai sensi della legislazione vigente.
2. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 13

L'Università si impegna a contribuire alle spese di gestione e di selezione sostenute dalla Fondazione CRUI per le attività di coordinamento e di raccordo delle diverse Università finalizzate alla realizzazione del Programma, mediante un contributo annuale che per l'anno 2015 viene fissato come segue:

- € 1.100,00 fino a 25 candidati preselezionati dall'Università.
- € 2.200,00 fino a 50 candidati preselezionati dall'Università.
- € 4.400,00 fino a 100 candidati preselezionati dall'Università.
- € 1.100,00 per ogni 50 candidati preselezionati dall'Università oltre i 100.

Art. 14

La presente convenzione ha durata di un anno ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 15

Per tutto quanto non concordato tra le parti, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 16

1. I referenti operativi dell'attuazione della presente convenzione saranno:
 - per l'Università: Laura Bertani, tel. 045 8028287 8787 e-mail ufficio.stage@ateneo.univr.it;
 - per la Fondazione CRUI: Francesca Romana Decorato, tel. 06 68441505, e-mail tirocini@fondazionecrui.it
2. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le parti.

Art. 17

Con riferimento ai tirocini extracurricolari:

1. l'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, co. 2 dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3. La sospensione, di cui al co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124, emerga il mancato rispetto alle disposizioni di cui all'art. 10, co. 1, dell'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013.
4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Università e la Fondazione CRUI dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore

Art. 19

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Con riferimento ai tirocini extracurricolari, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all'All. A della deliberazione della Giunta regionale 199/2013 nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 20

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Data

Il Presidente della Fondazione CRUI

Prof. Angelo Riccaboni

Il Magnifico Rettore

Prof. Nicola Sartor

PROGRAMMA DI TIROCINIO ENAC-Università Italiane

1. Obiettivi

Il “Programma di tirocinio ENAC–Università Italiane”, da ora in poi “Programma” costituisce una collaborazione fra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e le Università italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, con l’obiettivo di sperimentare un più organico e sistematico coinvolgimento di studenti e laureati di vecchio e nuovo ordinamento delle Università italiane in periodi di tirocinio formativo e/o di orientamento presso le sedi dell’ENAC.

2. Destinatari

Parteciperanno al Programma studenti e laureati di I livello e studenti e laureati di laurea specialistica, di laurea magistrale e di vecchio ordinamento delle Università italiane aderenti alla CRUI, opportunamente selezionati secondo i criteri specificati al punto 8.

I candidati prescelti espleteranno il proprio tirocinio formativo e/o di orientamento presso le sedi dell’ENAC ed avranno anche il compito di elaborare studi o ricerche utili per gli uffici ospitanti e per la propria tesi o per il proprio percorso formativo (da valutare eventualmente in crediti formativi universitari).

3. Modalità di adesione delle Università

Per prendere parte al Programma le Università italiane siglano una convenzione con la Fondazione CRUI, accettandone le condizioni e le modalità di gestione, e designando una unità amministrativa interna di riferimento, detto “tutore amministrativo”, responsabile della gestione della convenzione stessa.

4. Modalità di gestione delle Convenzioni di tirocinio

Per la gestione dei rapporti con le Università aderenti (promozione delle posizioni disponibili, raccolta candidature, comunicazione esiti delle selezioni, valutazione), l’ENAC si avvale della Fondazione CRUI quale gestore dell’organizzazione del Programma. La Fondazione CRUI potrà avvalersi di strutture esterne per la gestione del Programma.

5. Ricezione offerte di tirocinio e promozione

Gli uffici individuano i fabbisogni delle loro sedi ed inviano un’offerta di richiesta di tirocinio all’ENAC utilizzando il modulo in allegato (All. 3).

Le offerte di tirocinio verranno effettuate periodicamente (minimo una volta all’anno) attraverso il sito della Fondazione CRUI.

6. Raccolta candidature

La Fondazione CRUI raccoglie, sulla base dei bandi pubblicati e tramite gli appositi uffici delle Università, le candidature di studenti e laureati interessati a prendere parte al Programma. Le candidature saranno inoltrate all’ENAC esclusivamente attraverso la Fondazione CRUI.

La documentazione richiesta per candidarsi al Programma, disponibile sull’applicativo web della Fondazione CRUI, è la seguente:

- modulo di candidatura (completo di autocertificazione della veridicità delle informazioni fornite e del rispetto dei requisiti del bando; scelta della sede di svolgimento del tirocinio; lettera motivazionale).
- Curriculum Universitario (piano di studi, voti e crediti relativi agli esami sostenuti).
- Curriculum Vitae.

7. Requisiti per partecipare al Programma

Possono presentare domanda studenti e laureati di I livello e studenti e laureati di laurea specialistica, di laurea magistrale e di vecchio ordinamento di tutte le facoltà delle Università italiane aderenti al Programma, sulla base delle specifiche esigenze indicate nei singoli bandi, aventi i seguenti requisiti:

➤ Per gli studenti di I livello:

- avere acquisito almeno 120 crediti degli iscritti alla laurea di I Livello;
- media di esami non inferiore a 27/30;
- età massima 25 anni.

➤ Per i laureati di I livello:

- laurea conseguita da non oltre 12 mesi (il tirocinio deve iniziare entro i 12 mesi);
- votazione di laurea minima: 95/110;
- età massima: 25 anni.

➤ Per gli studenti di laurea specialistica, magistrale, ciclo unico e vecchio ordinamento:

- avere acquisito almeno 50 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;
- avere superato il 70% degli esami, se iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento;
- media di esami non inferiore a 27/30;
- età massima 28 anni per la laurea specialistica e di vecchio ordinamento.

➤ Per i laureati di laurea specialistica, laurea magistrale, ciclo unico o vecchio ordinamento:

- laurea conseguita da non oltre 12 mesi (il tirocinio deve iniziare entro i 12 mesi);
- votazione di laurea minima: 95/110;
- Età massima: 28 anni.

8. Procedura e Criteri di Selezione

Le Università cureranno la preselezione dei candidati interessati a svolgere un tirocinio nell'ambito di questo Programma. La preselezione avverrà esclusivamente attraverso la verifica, per ogni candidatura, della sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per la partecipazione al Programma.

L'Ente Ospitante potrà chiedere ai candidati idonei un colloquio motivazionale telefonico da effettuarsi prima della decisione finale sulla selezione.

La selezione finale verrà effettuata entro tre mesi dalla preselezione da una Commissione congiunta ENAC-Fondazione CRUI. La Fondazione CRUI comunicherà i nominativi dei candidati selezionati dalle Università di appartenenza (informando l'unità amministrativa responsabile della gestione della convenzione) e l'ENAC procederà a trasmettere i nominativi dei candidati che confermeranno il tirocinio all'ufficio/sede di destinazione.

9. Aspetti amministrativi

Obblighi dell'*Università di provenienza* (tramite l'unità deputata alla gestione della convenzione):

- assicurazione: tramite la convenzione ogni Università si impegna a coprire ogni tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile per tutta la durata del tirocinio.

Obblighi dell'*Ente Ospitante*:

- comunicazione, nei casi previsti e nei termini indicati dalla normativa vigente (legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, commi da 1180 a 1185) dell'avvio delle attività di tirocinio al competente Servizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- riconoscimento al tirocinante, in caso di tirocinio extracurricolare, di una indennità di importo lordo mensile minimo di €400,00 (quattrocento).

10. Progetto Formativo e/o di orientamento

Per ogni studente selezionato, l'Università predisporrà un Progetto formativo che verrà siglato dal tutore in loco, dalla stessa Università e dallo studente.

11. Durata

Per i tirocini formativi e di orientamento extracurricolari è prevista una durata massima di sei mesi. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio non potrà superare il limite temporale previsto dai Regolamenti di Ateneo.

12. Valutazione

L'attività svolta dallo studente verrà valutata a fine periodo dal tutore in loco attraverso la scheda di valutazione (All. 2) che verrà trasmessa all'Università di appartenenza.

Data,

**PROGRAMMA DI TIROCINIO ENTE OSPITANTE–UNIVERSITÀ ITALIANE
ATTESTATO DI TIROCINIO**

Studente

Cognome:	Nome:
-----------------	--------------

Sede presso cui è stato svolto il tirocinio:

Sede:
Periodo: dal / / al / /
Nome del tutor di sede:

Breve descrizione del lavoro svolto nel corso del tirocinio
--

VALUTAZIONE DELLO STUDENTE ¹	1	2	3	4	5
<u>Rapporti interpersonali</u>					
1. Attitudine al lavoro di gruppo					
2. Disponibilità dimostrata nei confronti dei colleghi					
<u>Conoscenze</u>					
1. Livello di preparazione teorica					
2. Conoscenze linguistiche					
3. Conoscenze informatiche					
<u>Competenze trasversali</u>					
1. Capacità di analisi					
2. Capacità di <i>problem solving</i>					
3. Iniziative e proattività					
4. Capacità di comunicazione					
5. Capacità di organizzare il proprio lavoro					
6. Adattabilità dimostrata nei confronti di un diverso ambiente culturale					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLO STUDENTE					

Ore di tirocinio effettuate: n° _____ <i>(Indicare il numero di ore complessive svolte di tirocinio ai fini della valutazione dei crediti formativi)</i>
--

¹ **Legenda:** 5=Ottimo; 4=Buono; 3=Discreto; 2=Sufficiente; 1=Insufficiente.

Breve descrizione del lavoro svolto nel corso del tirocinio

Tutor di sede

PROGRAMMA DI TIROCINIO
ENTE OSPITANTE

In base all'accordo siglato tra l'Ente Ospitante e la Fondazione CRUI per le Università Italiane, l'Ufficio raccoglie le offerte da parte degli uffici che intendano ospitare candidati per un periodo di tirocinio. Questa scheda consente di far conoscere a chi seleziona le caratteristiche che deve possedere l'eventuale candidato prescelto e la posizione offerta (*job description*).

Sarà cura individuare e proporre una rosa di candidati che possano soddisfare le richieste delle sedi ospitanti.

☐ **SEDE/UFFICIO OSPITANTE**

Nome della Sede/Ufficio:	
Nome del Supervisore:	
Funzione:	
Ufficio:	
Tel.:	Fax
E-mail:	
Indirizzo:	
CAP, Città e Prov.	Stato:

☐ **ABILITA' RICHIESTE**

☐ **BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OFFERTA (JOB DESCRIPTION)**

☐ **LINGUE RICHIESTE**

	Fluente	Discreto		Fluente	Discreto
Inglese			Spagnolo		
Francese			Altre (specificare):		

☐ **TEMPI DI EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO**

DURATA mesi (massimo ove prolungato)		
PERIODO	Da:	A :	
TIROCINANTI: specificare numero candidati potenziali per medesimo periodo			
<input type="checkbox"/> 1 tirocinante	<input type="checkbox"/> 2 tirocinanti	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)	

Data _____

Firma _____

RESTITUIRE A:	Ufficio

Fax n.	
--------	--